

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 11 marzo 1952 concernente l'abrogazione dell'obbligo
di pagamento delle imposte comunali da parte della Banca dello Stato
e l'istituzione di un fondo per i Comuni nel disagio
e per la compensazione fiscale intercomunale

(del 12 maggio 1952)

Il trattamento fiscale della Banca dello Stato ha sempre fatto oggetto di disposizioni particolari come conseguenza della caratteristica di banca appartenente allo Stato.

La Banca non paga imposte cantonali; ha invece sempre pagato, o in una forma o nell'altra, imposte comunali.

Il regime finora in vigore è quello del decreto legislativo 29 agosto 1927, in forza del quale la Banca dello Stato paga una imposta comunale determinata secondo i concetti normali e secondo il tasso del Comune dove la Banca ha sede.

L'importo di imposta è poi ripartito tra i diversi Comuni in proporzione dell'entità dei debiti ipotecari verso la Banca dello Stato dedotti dalle partite fiscali dei singoli contribuenti.

Come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel suo messaggio, la giustificazione di quel modo di riparto non esiste più dopo che la nuova legge tributaria ha sottoposto a eguale trattamento i debiti delle persone fisiche e giuridiche verso la Banca dello Stato e quelli verso qualsiasi altro creditore.

Agli effetti di una nuova sistemazione, il lod. Consiglio di Stato ha esaminato l'opportunità di far luogo a un riparto per testa di popolazione, oppure a un riparto sulla base di una chiave mista, ed è tuttavia arrivato alla conclusione che convenisse destinare le imposte che si vogliono far pagare alla Banca dello Stato a quella operazione di aiuto ai Comuni eccessivamente oberati di imposte prevista dall'art. 72 della nuova legge tributaria.

La soluzione proposta dal Consiglio di Stato presenta come caratteristica che i Comuni dai quali la Banca dello Stato trae il maggior guadagno e che sono quelli più ricchi e che quindi precedentemente ricevevano maggiori imposte dalla Banca dello Stato, non riceveranno più niente, mentre invece gli importi pagati per imposte dalla Banca dello Stato andranno a beneficio dei Comuni poveri, ossia di quelli che meno contribuiscono alla realizzazione degli utili della Banca dello Stato.

La Commissione della Gestione si è tuttavia convinta che anche a proposito di questo dettaglio di imposte della Banca dello Stato è opportuno compiere opera di solidarietà sociale, rispettivamente che i Comuni benestanti devono compiere un sacrificio a favore dei Comuni poveri, e poichè con la nuova legge tributaria abbiamo creato il principio dell'aiuto dello Stato a favore dei Comuni con eccessivi oneri, può essere opportuno alimentare la posta del bilancio dello Stato destinata a far fronte a tali impegni con un provento della natura di quello che ci occupa, data la connessione logica che si può stabilire tra questo contributo della Banca dello Stato e il soccorso a favore dei Comuni più poveri.

La Commissione ha anche esaminato se non fosse il caso di esonerare puramente e semplicemente la Banca dello Stato anche delle imposte comunali e ciò a dipendenza del fatto che la Banca dello Stato appartiene allo Stato,

cosicchè ciò che la Banca non paga in imposte aumenta il suo patrimonio e quindi il patrimonio dell'unico proprietario ossia dello Stato.

Partendo tuttavia dalla considerazione che non è opportuno rendere troppo facile all'amministrazione e alla direzione della Banca dello Stato di presentare dei buoni bilanci grazie a dei privilegi, bensì che la Banca dello Stato deve tendere a realizzare degli utili compiendo un buon e abbondante lavoro, la Commissione ha condiviso l'opinione del Consiglio di Stato nel senso che la Banca deve fornire alla Cassa pubblica un importo sotto il titolo di « imposta comunale ».

In fine la Commissione si è posto il problema di una modifica dell'art. 2 del progetto di decreto, onde stabilire anzichè un importo annuo fisso da versarsi dalla Banca dello Stato, i concetti sulla base dei quali determinare l'importo dovuto annualmente dalla Banca e ciò partendo dalla considerazione che la legge tributaria di solito determina i concetti e le aliquote sul prelevamento delle imposte, ma non la cifra dell'imposta; e dall'ulteriore considerazione che la legge dovrebbe avere carattere il più possibile stabile ed evitare quindi di doverci obbligare nella fattispecie, magari fra pochissimi anni, a dovere con una nuova legge variare l'importo stabilito.

In considerazione però della difficoltà di determinare l'intero modo di tassazione, la Commissione ha accettato anche l'art. 2 del decreto così come proposto.

Quando Consiglio di Stato e Gran Consiglio riterranno necessario di aumentare o diminuire l'importo annuo che la Banca dello Stato deve versare al fondo di compensazione, potranno provvedervi con un decreto di modifica.

Con queste considerazioni, la Commissione della Gestione propone di accettare il decreto legislativo come al progetto del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Gestione:

Caroni, relatore

Ghisletta — Jolli — Monti — Pellegrini A. — Verda A.
